



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 256

DEL 15 luglio 2020

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PROMOSSO DALLA DITTA AREARISCOSSIONI SRL

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Pianezza è dotato di impianto Autovelox posto sulla S.P. n. 24 del Monginevro tronco 01 (circonvallazione Collegno-Pianezza-Alpignano) la cui fornitura, posa e manutenzione era stata affidata, con determinazione del responsabile del settore lavori pubblici n. 405 del 01.12.2015 all'impresa ditta Koinos s.r.l. con sede legale in Mondovì (CN), Via Torino n. 10/B, P.IVA 03565240045, verso corrispettivo di € 108.590,89, oltre ad IVA,
- Il relativo contratto veniva stipulato in data 04.03.2016 con Rep. 2856 e, in attuazione del suddetto contratto la ditta KOINOS srl, ora integrata nella società Areariscossioni srl. con sede in Mondovì (CN) via Torino 10/B partita IVA 02971560046 aveva provveduto a installare l'impianto di rilevazione da remoto sulla strada provinciale 24 del Monginevro, Tronco 01 nel territorio di Pianezza, discendendo da quel momento di obblighi di manutenzione full dell'apparecchiatura per una durata triennale.
- Nel corso del rapporto contrattuale in più occasioni l'attrezzatura aveva avuto bisogno di interventi manutentivi, solitamente e in qualche modo assicurati dall'appaltatore, sino a quando in data 04.07.2018 il varco 2081 e successivamente in data 09.08.2018 anche il varco 2080 entravano in avaria e cessavano di funzionare.
- A nulla erano serviti i ripetuti solleciti e le formali diffide ad adempiere rivolte all'appaltatore con espresso richiamo al capitolato speciale d'appalto che, all'art. 4, assegna alla impresa appaltatrice stringenti compiti e tempi di manutenzione delle apparecchiature installate ed esclude che tali interventi possano essere oggetto di subappalto o di cessione sotto pena della risoluzione immediata del contratto, nè

avevano avuto esito gli incontri tenuti nel corso dell'anno 2018 diretti ad individuare un rimedio alla situazione descritta, fonte non solo di mancati introiti per il Comune, ma di pericolo per la sicurezza.

Dato atto che:

- - con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2019 l'Amministrazione prendeva atto della impossibilità di salvare il rapporto contrattuale rilevando che la perdurante inerzia di Areariscossioni srl costituiva, per contro, causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali di manutenzione dell'impianto da parte della citata impresa;
- - con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza n. 93 del 27.02.2019 si dichiarava definitivamente risolto il contratto Rep. 2856 in data 4.03.2016 per inadempienza degli obblighi manutentivi dell'impianto autovelox assunti dalla società Areariscossioni srl, subentrata a Koinos srl firmataria del predetto contratto e si stabiliva di procedere a ripristinare il funzionamento del suddetto impianto addebitando i relativi costi alla citata società;
- - con citazione notificata il 29.04.2019, prot. 10009 del 06.05.2019, la Società Area Srl (già Areariscossioni Srl) aveva citato il Comune di Pianezza in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Torino al fine di accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale all'uopo disposta;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 07.05.2019, ritenendo che sussistessero le motivazioni che avevano portato alla risoluzione del citato contratto Rep. 2856 in data 4.03.2016, veniva autorizzato il Sindaco *pro tempore* Dott. Antonio Castello a costituirsi nel citato giudizio, proponendo contemporaneamente domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dall'interruzione del servizio;
- - la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 348 del 23.08.2019 con la quale veniva affidato l'incarico di assistenza legale all'Avv. Piccolo Luigi, del Foro di Torino.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 01/07/2020 con la quale, a seguito dell'ordinanza del 20/01/2020 con cui il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino ha disposto la consulenza tecnica al fine di ottenere una descrizione dei sistemi di rilevazione della velocità n. 2080 e 2081 e individuare la causa della mancata esecuzione della manutenzione, nominando a tal fine come CTU, l'Ing. Gianfranco Bussone, si è autorizzata la nomina di un CTP del Comune per partecipare in contraddittorio alle operazioni del C.T.U., individuato, in mancanza delle idonee professionalità all'interno dell'Ente, nell' Ing. Luvini Davide, in quanto tecnico della Ditta Sicursat Srl, che già fornisce l'assistenza tecnica per gli impianti di autovelox del Comune e che possiede l'idonea competenza.

Dato atto che con la citata deliberazione è stato dato mandato alla sottoscritta di provvedere alla nomina del Consulente Tecnico di Parte, individuandolo nella persona dell'Ing. Davide Luvini, della Ditta Sicursat Srl., che gestisce per conto del comune la manutenzione degli impianti di autovelox siti sul territorio.

Rilevato che il medesimo, interpellato per le vie brevi, risulta possedere la professionalità per l'incarico di che trattasi e si è reso disponibile per l'incarico di che trattasi, per l'importo di € 1.050,00, oltre oneri di legge.

Considerato, altresì, che il citato professionista risulta in possesso di specifica competenza sull'oggetto della causa, come si evince dal curriculum presentato.

Ritenuto che il suddetto incarico rientri nella fattispecie di cui all' art. 7 comma 6 del D.Lgs

165/2001, il quale prevede che: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/09/2009 con la quale, ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007, veniva approvato il disciplinare delle modalità di conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza esterni all'Amministrazione, il quale, agli artt. 7 e 9 definisce le modalità del conferimento degli incarichi relativi ai servizi tecnici professionali e gli obblighi di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, qualora gli stessi siano di importo superiore a € 5.000,00 al netto dell'Iva.

Preso atto, in particolare, dell'art. 7 comma 4, che stabilisce, che qualora l'importo della prestazione risulti inferiore ad € 10.000,00, Iva esclusa, è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 90 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.

Dato atto che non esistono all'interno della struttura organizzativa dell'ente figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Preso atto che l'attività affidata al professionista sopracitato rientra nella fattispecie di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e che, pertanto, ai relativi rapporti non è applicabile il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 che fa invece riferimento alla prestazione di servizi.

Richiamato, altresì, l'art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001, ai sensi del quale: *"Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi."*

Visto lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover assumere un impegno di spesa per l'importo omnicomprensivo € 1.281,00 oneri di legge compresi sul Cap. 124 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari Generali come nominato con Decreto Sindacale n. 4 del 21/05/2019.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di conferire, per i motivi citati in premessa, l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Torino promosso dalla Società Area Srl (già Areariscossioni Srl) al fine di accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale, all'Ing. Davide Luvini, tecnico della ditta Sicursat Srl, che gestisce la manutenzione degli impianti di autovelox siti sul territorio comunale, quale tecnico con idonea professionalità per l'incarico di che trattasi.
- 3) Di impegnare la somma di € 1.281,00, al lordo degli oneri di legge, ai fondi di cui all'intervento 01.02.1.103 - Cap 124 - del bilancio 2020, dando atto che tale importo verrà erogato alla Ditta Sicursat Srl, con sede in Viale Giuseppe Casaregis (GE), P.I 01318340997.
- 4) Di approvare lo schema di contratto di contratto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, da stipularsi nella forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 5) Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
- 7) La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 8) A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno 2020 636 0

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 15 luglio 2020

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. 59

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi

dal 30 luglio 2020

Pianezza, lì 30 luglio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo